



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Infortunati sul lavoro: il direttore della ditta è responsabile se i macchinari sono obsoleti

Autore: Maria Monteleone | 21/01/2012



In caso di infortunio sul lavoro dovuto alla cattiva manutenzione dei macchinari, il datore di lavoro è **responsabile** anche se gli operai sono stati imprudenti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione **[1]**, condannando il direttore di una ditta ligure per reato di **lesioni colpose** ai danni di un dipendente, vittima di un

incidente causato dalle **cattive condizioni** del trattore aziendale (mancato ripristino dell'impianto di ventilazione e del vetro del parabrezza).

A nulla è valsa la difesa dell'imputato che voleva ricondurre la causa dell'incidente all'**imprudenza** dell'operaio.

I giudici hanno, infatti, ritenuto che la responsabilità fosse unicamente del **datore di lavoro** che avrebbe dovuto provvedere alla **manutenzione** dei macchinari aziendali, così come imposto dalle **norme antinfortunistiche [2]**. Queste ultime hanno proprio la funzione di “prevenire eventi lesivi dell'incolumità fisica, anche quando questi conseguono ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai”.

Di conseguenza il datore di lavoro è responsabile ogni qualvolta sussiste un **nesso di causalità** tra l'incidente verificatosi e il cattivo stato o funzionamento del mezzo di lavoro.

La responsabilità del datore, inoltre, non è esclusa dall'eventuale **condotta imprudente** dell'operaio, a meno che questa non sia stata “**abnorme**”. In altre parole, per la Suprema Corte l'imprudenza dell'operaio rileva solo se questi abbia tenuto una condotta **autonoma** ed **estranea** alle mansioni affidategli oppure, anche se rientrante in queste, **non prevedibile** e non ipotizzabile dal datore di lavoro -e di conseguenza **non prevenibile**-.

La sentenza qui trattata si allinea con numerosi precedenti giurisprudenziali **[3]** che evidenziano l'importanza di un'organizzazione aziendale adeguata sul piano della **sicurezza**. Organizzazione che il datore di lavoro è severamente chiamato a predisporre per tutelare il bene primario della **salute** dei lavoratori.

[1] C. Cass. sent. n. 1433 del 17 gennaio 2012.

[2] Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza (D. Lgs. 2008, n. 81).

[3] Vedi per tutte: C. Cass. sent. n. 20576/2011 e sent. n. 1226/2011.